

8.2.14.3.3. 16.3- Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e per condividere strumenti e risorse

Sottomisura:

- 16.3 - (altro) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo

8.2.14.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura si colloca nell'ambito della Misura 16 come azione di supporto allo sviluppo della cooperazione fra i soggetti coinvolti, a vario titolo, nell'organizzazione del sistema agroalimentare e forestale regionale. In particolare l'operazione è finalizzata a:

- sostenere la creazione di nuove forme di cooperazione commerciale tra piccoli operatori indipendenti delle filiere agroalimentari e forestali, con lo scopo di raggiungere economie di scala non raggiungibili isolatamente, per organizzare processi di lavoro comune e per la condivisione di impianti e risorse
- incentivare la cooperazione orizzontale fra imprenditori delle filiere agroalimentari e forestali, al fine di accrescere e rafforzare la competitività degli operatori nell'ambito delle filiere di loro competenza.

Le azioni previste potranno essere realizzate attraverso varie forme di cooperazione, inclusi i GO così come definiti nella sottomisura 16.1.

Nella sua logica d'intervento, la presente sottomisura fa riferimento in maniera prioritaria alla seguente focus area:

Focus Area 3.A: incentivando rapporti di cooperazione tra diversi operatori della filiera agroalimentare e del settore forestale sia nella fase di produzione che di commercializzazione attraverso varie forme di aggregazione;

La sottomisura ha riflessi importanti anche se non prioritari sulla seguente focus area:

Focus Area 1.B: favorendo la collaborazione tra imprese e promuovendo un modello di innovazione interattiva e multiattoriale basata sulla cooperazione, sullo scambio di conoscenze e su metodi di intermediazione.

La sottomisura contribuisce direttamente inoltre al soddisfacimento dei seguenti fabbisogni:

- 4 "Migliorare la competitività e l'efficienza delle aziende nonché il livello qualitativo delle produzioni";
- 6 "Migliorare la competitività delle filiere agroalimentari e forestali e sviluppare l'aggregazione e l'integrazione".

La sottomisura incide anche ai seguenti obiettivi trasversali:

- Clima: contribuisce all'adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici, alla protezione del suolo e alla prevenzione dei rischi naturali, soprattutto attraverso la riduzione dei fattori clima alteranti derivante da economie di scala non raggiungibili isolatamente.

- Innovazione: contribuisce all'incremento dell'attività di innovazione delle imprese promuovendo un modello di innovazione interattiva e multiattoriale basata sulla cooperazione, sullo scambio di conoscenze e su metodi di intermediazione.

8.2.14.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale calcolato in percentuale sull'importo ammesso a finanziamento in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.14.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- Normativa "De minimis" di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013
- Reg. (UE) n. 651/2014 relativo alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (PMI).

8.2.14.3.3.4. Beneficiari

I beneficiari del sostegno devono associare più soggetti di cui almeno due appartenenti ai settori agricolo o forestale, formalmente costituiti sulla base di un accordo stipulato mediante forme giuridiche legalmente riconosciute in cui siano definiti chiaramente responsabilità e ruoli a garanzia della trasparenza e correttezza della gestione operativa e finanziaria. I soggetti partecipanti devono essere microimprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, ai sensi del Reg. (UE) n.651/2014.

8.2.14.3.3.5. Costi ammissibili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel precedente paragrafo 8.1 "Descrizioni delle condizioni generali", ai fini della presente sottomisura le voci di spesa ammissibili, ognuna finalizzata al progetto di cooperazione, sono le seguenti:

1. Spese immateriali

- a. studi preliminari e di contesto che comprendono l'analisi dei fabbisogni, studi di fattibilità, indagini di marketing, spese di progettazione.
- b. costi di animazione;
- c. redazione e presentazione del progetto;
- d. costi di costituzione del partenariato di progetto;
- e. *costi indiretti. Per la determinazione dei costi indiretti sostenuti si applica un tasso forfettario del 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale.*

2. Spese materiali

- a. attrezzature specifiche per la raccolta in campo, per la logistica e per la commercializzazione.

Le spese propedeutiche sostenute per la costituzione del soggetto beneficiario sono ammissibili anche prima della presentazione della domanda di aiuto.

Quando un costo del progetto è coperto con un'altra misura si dovrà rispettare la massima intensità di aiuto prevista dalla misura stessa.

8.2.14.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

1. Il soggetto beneficiario deve presentare un progetto di cooperazione che contenga almeno i seguenti elementi:

- descrizione della tematica di contesto e dei fabbisogni che intende affrontare;
- descrizione dei risultati attesi;
- lista dei soggetti partecipanti al progetto;
- tempistica di realizzazione del progetto.

2. Le domande di aiuto sono ammissibili solo se presentate da soggetti che hanno già formalizzato o prendono l'impegno a formalizzare un accordo tra i partecipanti coinvolti nel progetto di cooperazione.

3. Nei casi in cui i prodotti ottenuti dalla trasformazione non siano compresi nell'Allegato I del Trattato, il sostegno concesso è limitato alle condizioni previste dalla normativa "De minimis" di cui al Reg. (UE) n.1407/2013.

4. Ai sensi della normativa nazionale, sono previste le seguenti condizioni di elegibilità riferite al soggetto:

- a) Regolarità contributiva (Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- b) Assenza di reati gravi in danno dello Stato e dell'Unione Europea (Codice dei contratti - D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163);
- c) Assenza di procedure concorsuali (Codice dei contratti - D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163);
- d) Certificazione Antimafia *nei casi previsti dal* Codice antimafia di cui al D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e *ss.mm.ii.*

5. Le attrezzature specifiche finanziate con la presente operazione devono essere utilizzate, per tutta la durata del periodo di vincolo di destinazione, esclusivamente dai partecipanti all'accordo di cooperazione.

6. Sono escluse dall'accordo di cooperazione le imprese di servizio agromeccanico (contoterzisti).

7. Almeno il 50% dei soggetti partecipanti all'accordo di cooperazione deve appartenere al settore

agroforestale.

8.2.14.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per operazioni attivate al di fuori della progettazione integrata, i *principi* sono quelli definiti nella sottomisura 16.2 “Sostegno a Progetti pilota e di cooperazione”.

Quando questo tipo di operazione viene attivato nell’ambito della “Progettazione integrata” i criteri di selezione tengono conto dei suddetti principi.

8.2.14.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è così definita:

a) per spese immateriali , 70% della spesa ammissibile;

b) per spese materiali, 40% della spesa ammissibile;

c) i costi indiretti sono determinati a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) 1303/2013, comma 1 opzione d) “finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo”, definite come da art. 68 comma 1 b) “tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.

Tutti gli altri costi sono determinati secondo l’opzione a) relativa al rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati, del medesimo Reg. (Ue) n. 1303/2013, art. 67.

8.2.14.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Dalla valutazione ex ante basata sui controlli effettuati nel precedente periodo di programmazione e dall’analisi della sottomisura 16.3 emergono i seguenti rischi:

- R7 : Selezione dei beneficiari

Il sistema per la selezione dei beneficiari non evidenzia rischi specifici, fatto salvo quello collegato a modifiche dei criteri di selezione in corso di programmazione.

- R8 : sistemi informatici

Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

- R9 : Le domande di pagamento

Rischi in merito sono collegati a:

- difficoltà di realizzazione dell'investimento in totale conformità con quanto approvato, a causa delle inevitabili necessità di adattamento degli interventi alle reali condizioni operative, alle variazioni di mercato e agli imprevisti;
- disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

8.2.14.3.3.9.2. Misure di attenuazione

- R7: Selezione dei beneficiari

Si prevede la modifica dei criteri solo nei casi in cui sia effettivamente necessaria ed evitando disparità di trattamento tra i richiedenti. Tali modifiche non verranno mai effettuate in corso di attuazione dei bandi e saranno rese note prima della pubblicazione degli stessi.

- R8: sistemi informatici

Per mitigare i rischi evidenziati si ricorrerà:

- alla elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare
- alla utilizzazione, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria. Il sistema informatico predisposto permetterà lo scambio in tempo reale delle informazioni tra tutte le autorità coinvolte. Nel sistema informatico saranno presenti moduli istruttori e liste di controllo in cui verranno registrati gli esiti dei controlli e le modalità di verifica adottate
- all'inserimento nelle varie fasi di compilazione delle domande o delle istruttorie di avvisi in merito a probabili errori di compilazione
- alla partecipazione degli istruttori ad attività formative finalizzate a far conoscere e a facilitare l'utilizzo degli strumenti sopra descritti.

Inoltre è istituito presso l'Autorità di gestione un Gruppo di coordinamento che coinvolge i rappresentanti di tutti i soggetti addetti alla gestione del procedimento e affronta tematiche comuni inerenti l'attuazione del PSR.

- R9: Le domande di pagamento

E' prevista la predisposizione di:

- procedure uniformi per la gestione delle varianti in corso d'opera;
- manuali operativi per la gestione della fase di istruttoria della domanda di pagamento;
- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.14.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dalla sottomisura viene effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 47 del Reg.(UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti;
3. controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.14.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.14.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Vedi quanto riportato in merito alla sottomisura 16.1